

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano ai contratti (di seguito anche il “Contratto”) aventi ad oggetto la fornitura di lavori, servizi e beni, ad eccezione di quelli per i quali sia fatta espressa deroga riportata nei singoli contratti, secondo le disposizioni di legge, e rimangono valide ed efficaci sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

ART 2

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. *L’Impresa/Fornitore* si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto a regola d’arte e con la massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta che costituisce parte integrante del contratto.

2. *L’Impresa/Fornitore* è inoltre tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. *L’Impresa/Fornitore* si obbliga, altresì, all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, qualora abbia la forma giuridica di cooperativa, anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

3. *L’Impresa/Fornitore* si impegna altresì al rispetto della vigente normativa in materia di subappalto, anche in relazione alle disposizioni che regolano il trattamento retributivo e contributivo del personale alle dipendenze di eventuali subappaltatori. Eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo assumendosene ogni relativa alea.

4. Per le prestazioni richieste *l'Impresa/Fornitore* si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e ss.mm.ii. e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

5. È a carico *dell'Impresa/Fornitore* l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al CNAPPC, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il CNAPPC da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, al Fornitore la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e ogni altro adempimento in tema di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. Le violazioni ai predetti obblighi in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza comporteranno la risoluzione del contratto.

6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui il CNAPPC riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi i soggetti titolari di subappalti e cottimi), il CNAPPC provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal CNAPPC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il CNAPPC inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CNAPPC pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute *all'Impresa/Fornitore*, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il CNAPPC predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del CNAPPC sia stata formalmente contestata *dall'Impresa/Fornitore*, il CNAPPC provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

9. Eventuali variazioni della prestazione e del corrispettivo saranno consentite esclusivamente alle condizioni e nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 3

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. *L'Impresa/Fornitore* ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal CNAPPC di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal CNAPPC di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. *L'Impresa/Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 4

RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato con *l'Impresa/Fornitore* sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. In conformità all'art. 26 comma 3bis D.Lgs. 81/2008, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione, ecc.).

ART. 5

COLLAUDO/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il Committente ha il diritto di effettuare controlli sull'andamento regolare del Contratto durante la sua esecuzione. Al termine dell'esecuzione, tramite il DEC, il RUP o il Direttore dei lavori, il Committente effettuerà una verifica o collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture effettuate, dandone atto in apposito verbale. Il Fornitore si adopererà per consentire al Committente di

effettuare tale verifica in tempi rapidi. L'esito positivo della verifica di conformità o del collaudo non esonera l'Impresa/Fornitore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

2. Il Committente, in caso di contratti ex art 48 del Dlgs n. 36/2023, può sostituire il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART 6

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Contratto può prevedere che l'Impresa/Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura di qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa/Fornitore stesso quanto del CNAPPC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa/Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa/Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il CNAPPC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa/Fornitore ferma restando la possibilità del CNAPPC di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora l'Impresa/Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il CNAPPC non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che l'Impresa/Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al CNAPPC, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 7

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'eventuale garanzia definitiva prestata dal *L'Impresa/Fornitore* copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. Il CNAPPC ha diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, secondo quanto previsto dall'art 117, comma 5 del Codice.
3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. *L'Impresa/Fornitore* si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. Il CNAPPC può richiedere *all'Impresa/Fornitore* la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il CNAPPC conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti *all'Impresa/Fornitore*.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti del CNAPPC verso *l'Impresa/Fornitore*. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
10. *L'Impresa/Fornitore* potrà essere esentato dalla presentazione della garanzia definitiva in caso di previsione espressa e motivata nel contratto.

ART. 8

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, ivi compreso l'art. 119 del D.Lgs 36/2023, nonché di quanto previsto negli atti di gara.

ART. 9

MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste nell'art 120 del Codice.

ART. 10

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il CNAPPC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi *all'Impresa/Fornitore* a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Dalla data di efficacia del recesso, *l'Impresa/Fornitore* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNAPPC, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 11

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto *all'Impresa/Fornitore* di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. n. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. *L'Impresa/Fornitore* può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al CNAPPC.
3. È fatto, altresì, divieto *all'Impresa/Fornitore* di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte *dell'Impresa/Fornitore* ai suddetti obblighi, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, *l'Impresa/Fornitore* e il Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati

identificativi del conto corrente dedicato – anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. *L'impresa/Fornitore*, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

ART. 13

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con la sottoscrizione del contratto rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, fiscale amministrativa del contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, *l'Impresa/Fornitore* acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), *l'Impresa/Fornitore* prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del CNAPPC in Amministrazione trasparente.

3. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto saranno custoditi presso il CNAPPC e conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012).

4. *L'Impresa/Fornitore*, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha i seguenti diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

5. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE

2. Fermo restando le ipotesi di risoluzione eventualmente previste nel Contratto, il CNAPPC ha facoltà di risolvere il Contratto qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- a) mancata esecuzione, da parte del *L'Impresa/Fornitore*, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- b) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del *L'Impresa/Fornitore*;
- c) ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) accertamento del mancato utilizzo da parte *dell'Impresa/Fornitore* del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto.

3. Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del CNAPPC, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

4. In ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia, si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 122 del Codice.

ART. 15

PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ART. 16

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

2. Per le controversie di cui al comma 1, non risolvibili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro di Roma.

ART. 17

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per *l'Impresa/Fornitore* presso le rispettive sedi legali.
2. Nel Contratto, *l'Impresa/Fornitore* dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita I.V.A.. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.
3. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.
4. Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e *Impresa/Fornitore* è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.
5. Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.